

Legge federale sull'imposta preventiva (Legge sull'imposta preventiva, LIP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ... 2015¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...2015²,

decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 1965³ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Proposta della maggioranza

Art. 16 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Non è dovuto alcun interesse di mora se:

- a. le condizioni materiali per l'esecuzione dell'obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta; e
- b. la notifica è stata fatta.

^{2ter} Se la notifica non è stata fatta entro la scadenza stabilita dall'articolo 16 capoverso 1 lettera c, è riservata la multa disciplinare secondo l'articolo 64.

Art. 20

2. Per i redditi di capitali mobili

¹ Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione

1 FF 2015 ...

2 FF 2015 ...

3 RS 642.21

imponibile sostitutiva del pagamento dell'imposta; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

² Se nei casi autorizzati l'obbligazione fiscale non è soddisfatta per tempo mediante notifica, è riservata la multa disciplinare secondo l'articolo 64.

Proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 16 cpv. 1 lett.c

¹ L'imposta preventiva scade:

- c. sugli altri redditi di capitali mobili e sulle vincite alle lotterie: 90 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 20

2. Per i redditi di capitali mobili

Qualora il pagamento dell'imposta sul reddito di capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare, entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile, alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta, sempre che la prestazione sia stata dichiarata entro la scadenza di cui all'articolo 16 lettera c; l'ordinanza determina i casi nei quali tale procedura è ammessa.

Proposta della maggioranza

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del ...

L'articolo 16 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} e l'articolo 20 nella versione della modifica del ... si applicano anche ai crediti fiscali sorti a partire dall'anno civile 2011. Se il contribuente soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 2^{bis}, l'interesse di mora è ridefinito su sua richiesta. Una differenza a favore del contribuente è rimborsata senza interessi remuneratori. La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

Proposta della minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter)

Art. 70c

V. Disposizione transitoria della modifica del...

L'articolo 16 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} e l'articolo 20 si applicano anche agli eventi anteriori all'entrata in vigore della modifica del ..., a meno che il credito fiscale o la pretesa di interessi di mora non siano prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2013. Se il contribuente soddisfa alle

condizioni di cui all'articolo 16 capoverso ^{2bis}, l'interesse di mora è ridefinito su sua richiesta. Una differenza a favore del contribuente è rimborsata senza interessi remuneratori. La richiesta va presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica.

Proposta della minoranza II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 70c

Stralciare

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.